



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

DISPOSITIVO

Sent. CS3/23

L'anno 2023, il giorno 12 di maggio, collegamento telematico mediante applicazione Google Meet, la Corte Sportiva d'Appello composta dai Sigg.ri:

Pres. Claudio Zucchelli	Presidente
Cons. Carlo Schilardi	Relatore
Cons. Giulio Veltri	Componente

con l'assistenza del segretario, dott. Francesco Pantano.

Nel reclamo in appello (proc. CS5/23) presentato da Reginetto Forenzi avverso reclamo avverso decisione n. 22 del 2 aprile 2023 resa dai commissari sportivi della competizione MITJET 2L Italia, pronuncia la seguente

SENTENZA

FATTO

1.- Il signor Reginetto Fiorenzi (licenza n. 490237), che ha partecipato in data 2 aprile 2023 con il n. 25 quale concorrente - pilota conduttore il sig. Giuseppe Fiorenzi – alla competizione denominata “Vallelunga Racing Weekend 1” presso l'autodromo Piero Taruffi di Vallelunga, ha proposto reclamo avverso la decisione del Collegio dei commissari sportivi n. 22 del 2 aprile 2023, con la quale all'esito della gara gli veniva inflitta la penalità di 25 secondi con la seguente motivazione “il concorrente numero 25 entra in contatto con la vettura numero 54, spingendola fuori pista”, con sua conseguente retrocessione dalla 2^a alla 19^a posizione.

A supporto del reclamo il concorrente ha dedotto: a) di aver preavvisato verbalmente i Commissari sportivi dell'intenzione di voler far ricorso, ma che essi si sarebbe rifiutati di accogliere il preavviso invitandolo genericamente a presentare appello. Sostiene il reclamante che a termini dell'art. 23 c. 2 del Regolamento di giustizia, mancando nel caso di specie la notifica della decisione il termine dell'impugnazione deve decorrere dal momento di chiusura della manifestazione, per cui il suo



ricorso, presentato il 5 aprile 2023 deve ritenersi tempestivo; nel merito: b) l'insussistenza dei fatti addebitatigli quali illecito sportivo.

Nel giudizio si è costituita la procura federale che ha chiesto che il reclamo sia dichiarato inammissibile perché intempestivo, non essendo stato preceduto dalla riserva d'appello entro 1 ora dalla conoscibilità della decisione n. 22 del 2.4.2023 e che esso sia dichiarato comunque infondato nel merito.

Si è costituito in udienza il contro interessato signor Alberto Fontana (pseudonimo NASKA) che ha partecipato alla competizione con la vettura n. 54 e ha depositato un video - senza opposizione del ricorrente e della Procura - a dimostrazione del comportamento del concorrente n. 54 in corso di gara.

Sono state ascoltate le parti all'udienza del 12 maggio 2023.

DIRITTO

2.- In ordine alla tempestività del ricorso il ricorrente sostiene:

- che la decisione dei commissari sportivi pubblicata all'albo on - line alle ore 13:14 non è mai stata a lui notificata nelle forme previste dal RSN;
- che ha potuto interloquire con i commissari solo verso le ore 15:00 assieme al proprio team manager e di aver preavvisato verbalmente l'intenzione di voler far ricorso, ma che i commissari lo avrebbero solo invitato a presentare appello.

2.1- Sul punto il Collegio rileva:

- che l'art. 23 c. 2 del RSN, nel rispetto di quanto previsto dal Codice FIA dispone che il termine per l'impugnazione delle decisioni dei Collegi dei Commissari sportivi è di 96 ore dal momento in cui è stata data, sul campo di gara, comunicazione dell'intenzione di appellare, da formalizzarsi entro 1 ora dalla notifica della decisione medesima.
- che dagli atti risulta che il ricorrente ha avuto notizia della sanzione solo dalla lettura della classifica e non a seguito di formale notifica della decisione da cui decorrono i termini per adire la Giustizia Sportiva, particolarmente stringenti per assicurare la stabilità dei risultati di gara.



- che la disposizione di carattere primario recata dall'art. 23 c. 2 del RSN non può essere derogata dal Regolamento particolare di gara (RPG) con la diversa sommaria previsione che per le comunicazioni sarebbe stato utilizzato l'albo virtuale di gara. Che conseguentemente, come previsto all'art. 23 c. 2 del più volte citato Regolamento di giustizia, nel caso di specie il termine dell'impugnazione va fatto decorrere dal momento di chiusura della manifestazione.

L'eccezione di tardività del reclamo non può pertanto essere accolta.

3.- Nel merito il ricorso è tuttavia infondato.

3.1- Esaminati al riguardo gli atti di causa il Collegio prende atto:

a)- che la sanzione applicata di penalità in tempo ex art. 16 RDS – velocità in circuito - non ricorre tra quelle per le quali è prevista l'inappellabilità né la convocazione preliminare del concorrente;

b)- che nella decisione è indicata la intervenuta violazione dell'art. 4.3 del RDS - velocità in circuito – e dell'art. 89 del RSN, relativamente ai doveri di comportamento dei conduttori;

c)- che nella motivazione della decisione è detto: *il concorrente n. 25 entra in contatto con la vettura n. 54, spingendola fuori pista;*

d)- che la classifica della gara - terminata alle ore 11,44 - e la sanzione applicata al concorrente n. 25, sono state pubblicate alle ore 13.14 all'albo di gara on - line;

3.2- Orbene, il reclamante contesta la decisione del Collegio dei Commissari sportivi di applicazione di una penalità in tempo di 25 secondi da sommare alla classifica di gara sostenendo invece che la sua vettura (n. 25) non ha cambiato direzione né ha allargato la traiettoria spingendo fuori pista o comunque costringendo la vettura n. 54 a colpirlo, ma che sarebbe stata proprio la vettura n. 54 prima dell'incidente e a seguito di leggeri cambi di direzione a colpire con il paraurti o con la ruota anteriore destra la ruota posteriore sinistra dell'auto n. 25 facendola sbandare e che la vettura n. 54 per non colpire di nuovo la vettura n. 25 avrebbe sterzato verso destra e colpito la n. 57 che nel frattempo stava per impostare il curvone.

3.3- Quanto asserito dal ricorrente non è condivisibile.

Dai filmati esaminati in udienza (video ufficiale di gara, video allegato sub 6 all'appello e video depositato dal sig. Fontana) si evince infatti che la vettura n. 25 ha prima allargato verso sinistra la



Automobile Club d'Italia
SPORT
Direzione per lo Sport Automobilistico

propria traiettoria spostandosi verso il centro entrando in contatto con la vettura n. 54, per poi proseguire in linea retta in prossimità di un curvone con la conseguenza che la vettura n. 54 ha dovuto allargare la corsa urtando un'altra vettura, determinando un incidente in un contesto di più vetture affiancate.

Il reclamo deve dunque essere respinto, con conseguente incameramento del deposito cauzionale.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso ammissibile e lo respinge perché infondato.

Dispone l'incameramento del deposito cauzionale.

Così deciso, in video conferenza, il 12 maggio 2023.

Il Presidente

Pres. Claudio Zucchelli

Il Relatore

Cons. Carlo Schilardi